

TRIBUNALE DI PISTOIA

Ai Direttori amministrativi

Al personale delle cancellerie

E p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Oggetto: adempimenti necessari a partire dal 01.01.2025 sulla base della legge di bilancio 2025

La presente per attenzionare la comunicazione diffusa con mail 03/01/25 sintetizzabile con le seguenti indicazione **riguardanti le iscrizioni a ruolo a partire dal 01 gennaio 2025:**

- 1) **Fermi restando i casi di esenzione, le iscrizioni a ruolo non corredate dalla ricevuta di pagamento di un CU pari ad almeno il minimo previsto di € 43 dovranno essere rifiutate**

La legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva in data 28/12/2024 ha infatti aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone per l'appunto che : **«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.» Contributo minimo che risulta pari a € 43.**

Ne consegue che la causa non può ex lege essere neppure iscritta

In ragione dell'opportunità di consentire all'utenza esterna qualificata di adeguarsi al disposto di legge, pur non potendosi procedere ovviamente allo stato all'iscrizione del procedimento in violazione di legge, la cancelleria, sospendendo temporaneamente l'iscrizione, avviserà fino al 23.01.2025 per ragionevole comportamento, il richiedente/procedente che l'atto sarà rifiutato salvo immediato deposito in giornata della ricevuta di pagamento quantomeno del contributo minimo indicato

- 2) **Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, ma il valore della causa sia maggiore ai € 2.500, la cancelleria dovrà provvedere alla regolare iscrizione a ruolo, ma dovrà altresì richiedere al procedente l'integrazione del CU da effettuarsi entro 30 gg; in caso di mancata integrazione l'Ufficio dovrà aprire la procedura di recupero spese .**

Invero, le disposizioni legislative in vigore prevedono che, in caso di parziale omissione di versamento del contributo unificato, aggiungendosi con la citata legge di bilancio un comma all'art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, **«3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo**

16, in ipotesi il mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

Si invita il personale all'osservanza.

Si rappresenta all'utenza esterna tramite invio al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e con pubblicazione sul sito web del Tribunale ai fini di più ampia diffusione, la necessità di attenersi alle disposizioni di legge.

In ragione dell'opportunità di consentire all'utenza qualificata di adeguarsi al disposto di legge, pur non potendosi procedere ovviamente allo stato all'iscrizione del procedimento in violazione di legge, la cancelleria, sospendendo temporaneamente l'iscrizione, avviserà fino al 23.01.2025 per ragionevole comperto, il richiedente/procedente che l'atto sarà rifiutato salvo immediato deposito in giornata della ricevuta di pagamento quantomeno del contributo minimo indicato.

Dopo il 23.01.2025 le iscrizioni prive del contributo minimo saranno automaticamente rifiutate come per legge.

Si dispone la pubblicazione del presente sul sito del Tribunale e l'invio alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Stefano Billet

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
dott. Stefano BILLET

